

STATUTO ASSOCIAZIONE "BAFFI DI QUARTIERE – ODV"

21 NOV. 2024



L'Addetto
Gangemi Carmelo

Art. 1) Costituzione e denominazione

È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata "BAFFI DI QUARTIERE - ODV".
L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato come previsto dagli artt. 32 e segg. del D.Lgs. n. 17/2017 (Codice dei Terzo Settore) per il perseguimento – senza scopo di lucro – di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.2) Sede

L'Associazione ha sede Legale nel Comune di Verbicaro , Via Giardino n. 5, C.A.P. 87020 – e sede Amministrativa in Verbicaro (CS), Via Giardino n. 5, C.A.P. 87020. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata altra sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché resti nel medesimo Comune.

Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Pavia
Sportello Decentrato di Belvedere M.mo

Art.3) Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Registrato il 21 NOV. 2024

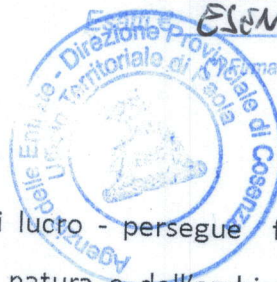
al N. 643 Serie 3

ELENTO ODV III Sm.

Art.4) Oggetto e scopo

1. L'Associazione – laica, apartitica e senza scopo di lucro - persegue finalità di tutela e promozione dei diritti degli animali, dell'uomo, della natura e dell'ambiente.
2. L'Associazione opera prevalentemente in favore di terzi e si avvale soprattutto delle prestazioni di volontari associati e- per il perseguimento delle finalità civiche – svolge le seguenti attività di interesse generale come da art. 5 comma I del D.Lgs. n. 117/2017:

- Studi e interventi finalizzati alla prevenzione del randagismo;
- Tutela di cani e gatti in libertà;
- Tutela della fauna selvatica;
- Benessere animale in qualunque ambiente e in strutture sia pubbliche che private;



L'Addetto
Gangemi Carmelo



- Studi e interventi per il controllo di abusi perpetrati a danno degli animali;
- Promozione di servizi per i proprietari di animali;
- Promozione di riunioni, incontri, manifestazioni, convegni, seminari e tavole rotonde al fine di migliorare il rapporto uomo-animale e di fornire maggiore consapevolezza sull'educazione ambientale; seminari e corsi di aggiornamento volti a studenti e insegnanti di ogni ordine e grado;
- Stipula di convenzioni con medici veterinari per la cura e la sterilizzazione degli animali domestici senza padrone;
- Raccolta fondi per la tutela e la cura degli animali senza padrone;
- Nomina e addestramento di proprie "Guardie Zoofile";
- Stipula di convenzioni con i Comuni per l'adozione di cani e gatti di proprietà comunale o ospitati in canili e/o gattili convenzionati.

3. L'Associazione può inoltre svolgere – come da art. 6 del Codice del Terzo Settore - attività diverse da quelle di interesse generale suddette, purché secondarie e funzionali rispetto a quest'ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M..

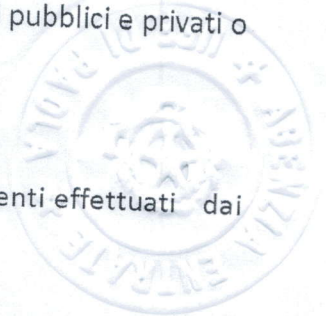
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, contributi di natura non corrispettiva e lasciti – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge, altresì, attività di sensibili azione e di informazione del pubblico su temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali e Privati anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti avanti scopi analoghi o connessi con i propri.

Art.5) Patrimonio ed entrate dell'Associazione

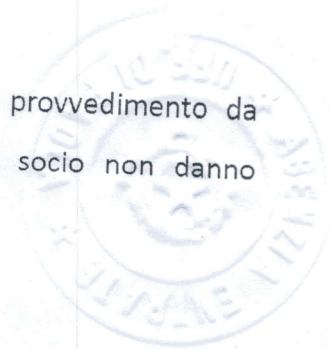
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di euro 200,00.



Art.6) Soci

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
 - fondatori
 - ordinari
 - onorari
2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza limitazioni di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni. Tutti i soci concorrono, ognuno secondo le proprie capacità, al raggiungimento dei fini statuari e alla crescita dell'Associazione stessa. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.
3. L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente. L'accettazione del nuovo socio è rimessa al giudizio insindacabile del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5. Perdita della qualifica di socio:
 - automaticamente, per mancato versamento della quota annuale associativa;
 - per dimissioni scritte, indirizzate al consiglio direttivo: il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r., o a mezzo p.e.c.;
 - per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi.L'esclusione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.



6. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.
7. I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione attraverso il versamento della quota annuale.
8. I soci onorari sono coloro che vengono nominati dall'Assemblea ordinaria su segnalazione del consiglio direttivo.
9. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina dell'organo direttivo.
10. Tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione da almeno tre anni hanno diritto di concorrere alle cariche elettive. Sussiste incompatibilità fra cariche nazionali con altre cariche nazionali ricoperte in Associazioni animaliste, ambientaliste e/o di altro genere.

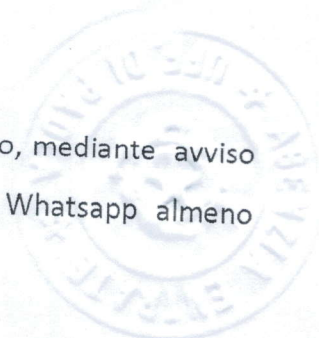
Art.7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio direttivo
- il Presidente

Art.8) Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno sei mesi all'Associazione o che abbiano rinnovato la propria iscrizione da almeno sei mesi.
2. L'assemblea è convocata dal presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, mediante avviso affisso alla sede dell'Associazione o, in mancanza di esso, a mezzo mail o Whatsapp almeno



24 ore prima della data stabilita e con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, giorno ed ora della riunione fissati sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno tre consiglieri o da almeno un terzo degli associati.

3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

4. L'assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- determina gli eventuali compensi annuali per i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione in conformità a quanto stabilito in materia dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole di metà più uno dei votanti.

5. L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta. Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

6. Ogni socio, ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del codice civile, ha diritto ad un voto. Ogni socio, se consentito dalla legge, può rappresentare con delega scritta solo un altro socio. Ogni socio ha l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni

degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Coloro che svolgono attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

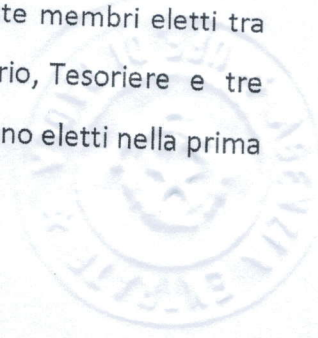
7. L'assemblea è presieduta dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente. Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario.

8. Le deliberazioni dell'assemblea sono affisse nella sede sociale per un periodo di quindici giorni dalla data della deliberazione stessa.

9. L'assemblea ordinaria dei soci elegge, su proposta del Presidente dell'Associazione, il presidente dell'assemblea. Le candidature alle cariche elettive devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno 10 soci presenti. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Presidente entro 60 gg dall'inizio dell'Assemblea, e devono essere sottoscritte nel corso della stessa da almeno 10 soci presenti all'Assemblea. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno 10 soci presenti, si dovranno svolgere a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno sei mesi ed i soci che abbiano rinnovato la propria iscrizione da almeno sei mesi. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate per iscritto al Presidente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea e formalizzate nel corso della stessa con l'apposizione delle firme di almeno 20 soci presenti.

Art.9) Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti tra tutti gli associati aventi diritto al voto: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri. Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti nella prima riunione dell'Assemblea.



2. Il Consiglio dura in carica cinque anni e può essere rieletto, fermo restando che al suo interno si garantisca un terzo di rappresentanza proveniente dai soci fondatori.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al consiglio direttivo o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi), si procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono trimestrali.

Esse sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente.

5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza trimestrale o quando sia richiesto da almeno tre consiglieri ed ha il compito di:

- stabilire le modalità di applicazione delle delibere dell'Assemblea;
- stabilire le quote sociali annuali;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati.



Art.10) Il Presidente

- a) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente in particolare:

- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare di aprire conti correnti bancari e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

- Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

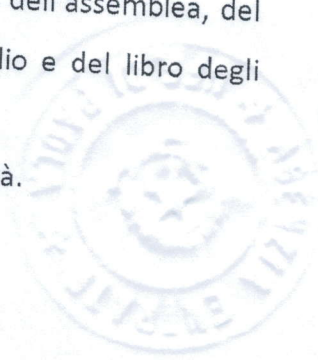
Art. 11) Il Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Vice Presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non siano stati nominati un Segretario e un Tesoriere ovvero, se nominati, risultino impediti.

Art. 12) Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del Consiglio e del libro degli associati;

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità.



Art.13) Emolumenti degli organi amministrativi e di controllo

Ai componenti del Consiglio Direttivo potrà essere corrisposto un compenso annuo non superiore ai massimi previsti dall'art. 10 sesto comma lettera C del D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460.

Art. 14) Libri Sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

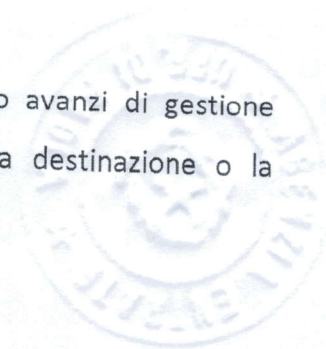
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.15) Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e deve sottoporre alla loro approvazione il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
3. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono la data dell'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art.16) Avanzi di Gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



3. Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

A) Contributi

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi da organismi comunali, provinciali, regionali, UE e internazionali;

B) Attività istituzionali

- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

C) Altri proventi

- donazioni e lasciti testamentari;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- redditi derivanti dalle attività connesse e accessorie a quelle istituzionali.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

7. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili.



2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17) Articolazione dell'Associazione

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può affiancarsi ad istituzioni simili o ideologicamente affini, associarsi ad organizzazioni internazionali e nazionali, sulla base del proprio atto costitutivo e statuto e previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.15) Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni simili che operino nel campo della tutela degli animali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del seguente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

Norma transitoria

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare al testo dello statuto eventuali modifiche che, successivamente all'approvazione assembleare, siano richieste dalla normativa vigente in materia, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

La Presidente

(Sharon Lifrieri)

